

Informativa per la clientela di studio

N. 32 del 25.02.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Rimborsi IVA e Split Payment

Già per le istanze trimestrali di rimborso dell'eccedenza IVA, da presentare alle Entrate entro il 30 aprile, i soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette allo Split Payment rientrano fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro;*
- 2. il contribuente deve svolgere un'attività con **un'aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite.***

Premessa

Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto un particolare meccanismo di versamento dell'IVA nei rapporti con gli enti pubblici indicati nella C.M. 1/E/2015, il quale prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali enti pubblici che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'economia.

Sempre la Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 630, della L. 190/2014), ha demandato al Ministero dell'Economia, attraverso apposito decreto, l'inclusione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633 del 1972.

SPLIT PAYMENT E RIMBORSI IVA

LEGGE DI STABILITÀ 2015

Demanda al decreto attuativo del MEF inclusione dei soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette allo Split Payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria.



Condizioni per il rimborso IVA prioritario

Il decreto attuativo dello Split Payment (D.M. 23.01.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.01.2015) ha provveduto ad includere i soggetti passivi che effettuano le operazioni soggette allo Split Payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell'IVA sono eseguiti in via prioritaria.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23.01.2015, le condizioni per ottenere il rimborso dell'IVA in via prioritaria sono le seguenti:

Condizioni per ottenere il rimborso dell'IVA in via prioritaria

- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti ed eccedenza detraibile superiore ad euro 2.582,28 (art. 30, co. 2, lett. a), D.P.R. 633/1972
- esercizio dell'attività da almeno tre anni (art. 2, D.M. 22.03.2007)
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale ed a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

A seguito delle modifiche operate dal D.M. 20.02.2015, per ottenere il rimborso IVA in via prioritaria basta integrare i presupposti generali stabiliti dall'art. 30 del Decreto IVA e dalla relativa lettera a) del comma 2, e, quindi:

1. il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 euro;
2. il contribuente deve svolgere un'attività con un'aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite.

Resta ferma, in ogni caso, la limitazione in base alla quale il credito rimborsabile è esclusivamente quello generato dalle operazioni per le quali si rende applicabile il nuovo meccanismo.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....